COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 18.03.1998
COM(1998) 150 def.

98/0094 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**sul coordinamento dell'assistenza ai paesi**

**candidati nell'ambito della strategia di preadesione**

(presentata dalla Commissione)

# RELAZIONE

I partenariati di adesione, ritenuti dal Consiglio europeo di Lussemburgo "elementi chiave" della strategia di preadesione, sono stati istituiti dal regolamento .../... sull'assistenza ai paesi candidati nel quadro di detta strategia. Essi costituiscono il quadro unico per la programmazione delle priorità e dei mezzi di finanziamento per l'assistenza al processo di preadesione.

Il Consiglio europeo di Lussemburgo ha previsto inoltre un incremento sostanziale dell'aiuto al processo di preadesione, che comprenderà - come complemento del programma Phare - aiuti al settore agrario e uno strumento strutturale destinato al finanziamento di azioni analoghe a quelle del fondo di coesione.

I tre strumenti precedentemente menzionati, che configurano questa assistenza al processo di preadesione, sono stati istituiti dai regolamenti CE n. 3906/89, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 753/96 (per Phare), n. .../... (per il settore agrario) e n. .../... (per l'ISPA).

Il Consiglio degli affari generali, nella sua relazione del 10 dicembre 1997 al Consiglio europeo, ha sottolineato "l'importanza di garantire la coerenza nell'utilizzazione dei tre strumenti di preadesione prospettati dalla Commissione" ed ha invitato quest'ultima a "proporre, alla luce delle decisioni che il Consiglio sarà chiamato a prendere sulle future prospettive finanziarie, un quadro unitario di regolamentazione adeguato".

Visto quanto precedentemente detto e al fine di evitare un eventuale duplice impiego, favorire la complementarità e garantire un migliore impatto economico dei vari interventi comunitari, è opportuno quindi mirare al coordinamento di questi tre strumenti. Tale coordinamento forma l'oggetto del presente progetto di regolamento.

La Commissione sarà assistita da un comitato consultivo, il cui obiettivo sarà di sorvegliare il coordinamento nell'utilizzazione dei tre strumenti e la coerenza di questi ultimi con i finanziamenti della BEI, degli altri strumenti di finanziamento comunitari e degli istituti finanziari internazionali.

**Proposta di regolamento del Consiglio sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nell'ambito della strategia di preadesione**

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il Consiglio europeo di Lussemburgo si è pronunciato in favore di un aumento considerevole dell'aiuto preadesione che comprenderà, a complemento del programma Phare, aiuti nei settori dell'agricoltura e degli interventi strutturali;

considerando che il regolamento n. ... sull'assistenza ai paesi candidati nell'ambito della strategia di preadesione prevede l'istituzione di partenariati per l'adesione che costituiscono un quadro unico per la programmazione delle priorità e dei mezzi di finanziamento dell'assistenza preadesione;

considerando che il regolamento n. ... istituisce uno strumento agricolo che si applica principalmente a settori quali la modernizzazione delle strutture delle aziende agricole, il potenziamento delle strutture di trasformazione e di distribuzione, lo sviluppo delle attività di controllo e lo sviluppo rurale;

considerando che lo strumento strutturale istituito dal regolamento n. ..., in appresso denominato ISPA, finanzierà le infrastrutture di trasporto e ambientali;

considerando che il programma Phare, istituito dal regolamento CE n. 3906/89, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 753/96, concentra ora i suoi interventi sulle priorità fondamentali connesse al recepimento dell'acquis comunitario, vale a dire il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale dei paesi candidati all'adesione e il finanziamento di investimenti per aiutare questi paesi a conformarsi prima possibile alle norme comunitarie;

considerando che occorre ottimizzare l'impatto economico degli interventi comunitari attuati a titolo dei tre strumenti di preadesione;

considerando che, nel rispetto della specificità dei singoli strumenti menzionati in precedenza, si deve assicurare il coordinamento sia dei loro interventi che fra di essi e i finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, degli altri strumenti finanziari comunitari e delle altre istituzioni finanziarie internazionali,

ha adottato il presente regolamento:

**Articolo 1**

Il coordinamento e la coerenza dei contributi concessi nel quadro dell'assistenza preadesione dal programma Phare, dello strumento agricolo e dello strumento strutturale sono assicurati in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

**Articolo 2**

Le azioni volte a migliorare le strutture delle aziende agricole, le strutture di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca e le strutture di controllo fitosanitario, veterinario e di qualità dei prodotti alimentari sono finanziate dal fondo di assistenza agricola preadesione istituiti dal regolamento n. ..., che finanzia anche le azioni integrate di sviluppo rurale, comprese le infrastrutture rurali e le azioni agroambientali.

**Articolo 3**

Il fondo strutturale di assistenza preadesione istituito dal regolamento n. ... finanzia progetti d'investimento nei seguenti settori:

- misure ambientali che permettono ai paesi beneficiari di conformarsi alle esigenze dell'acquis comunitario in materia di ambiente e agli obiettivi dei partenariati d'adesione.

- misure nel settore delle infrastrutture di trasporto intese a promuovere metodi di spostamento durevoli, in particolare quelle che costituiscono progetti d'interesse comune sulla base dei criteri della decisione n. 1692/96 del Consiglio e quelle che consentono ai paesi beneficiari di conformarsi agli obiettivi dei partenariati per l'adesione: tra esse figurano l'interconnessione e l'interoperabilità tra le reti nazionali e con le reti transeuropee, ivi compreso l'accesso a queste reti.

**Articolo 4**

1. I finanziamenti del programma Phare si concentrano sulle priorità di base connesse al recepimento dell'acquis comunitario, vale a dire il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale dei paesi candidati all'adesione e gli investimenti, tranne quelli di cui agli articoli 1 e 2.

2. Tuttavia, il presente regolamento può coprire anche gli investimenti nei settori dell'ambiente e dei trasporti indispensabili per la realizzazione di programmi integrati di ristrutturazione industriale e di sviluppo regionale e rurale.

**Articolo 5**

Tutte le azioni e le misure da finanziare nel quadro dell'assistenza preadesione possono beneficiare solo del contributo di uno degli strumenti di cui al presente regolamento.

## Articolo 6

Il finanziamento delle azioni e delle misure a titolo del presente regolamento è subordinato alle condizioni dei partenariati per l'adesione e alle disposizioni specifiche di cui ai regolamenti CE n. 3906/89 del 18 dicembre 1989, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 753/96 del 22 aprile 1996, n. ... (agricoltura) e n. ... (ISPA), nonché a quelle del presente regolamento.

## Articolo 7

Per un migliore impatto economico degli interventi attuati nel quadro dei tre strumenti contemplati dal presente regolamento, si esige sistematicamente la partecipazione degli Stati beneficiari al finanziamento degli investimenti.

## Articolo 8

Le azioni e le misure finanziate a titolo dei tre strumenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 vengono decise secondo le disposizioni di ciascuno dei regolamenti relativi a detti strumenti.

Per garantire il coordinamento degli interventi nel quadro del presente regolamento viene istituito, presso la Commissione, un comitato di coordinamento composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

La BEI designa un rappresentante che fa parte del comitato ma non partecipa alle votazioni.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale. Inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Le misure di coordinamento da adottare riguardano essenzialmente gli orientamenti generali e la programmazione pluriennale dell'assistenza preadesione.

I pareri del comitato vengono comunicati ai comitati di cui ai regolamenti CE n. 3906/89, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 753/96, n. ... e n. ...

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

## Articolo 9

La Commissione assicura il coordinamento e la coerenza degli interventi attuati nel quadro del presente regolamento a titolo del bilancio comunitario, nonché di quelli della Banca europea per gli investimenti, degli altri strumenti finanziari comunitari e delle istituzioni finanziarie internazionali.

## Articolo 10

1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria nel rispetto della trasparenza e conformemente al regolamento finanziario della Comunità, nonché alle norme, procedure e modalità previste per ogni strumento.

2. L'assistenza preadesione copre anche le spese di controllo e di valutazione degli interventi.

3. Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti o strumenti di esecuzione che ne derivano autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere, all'occorrenza, a verifiche in loco.

## Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(98) 150 def.

# DOCUMENTI

IT 06 11 03 01

N. di catalogo : CB-CO-98-186-IT-C

ISBN 92-78-32435-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo